



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.
XXX/2020

XXXXX XXXXX

tra

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

RESISTENTE/I

Oggi **05/04/2022** ad ore 9.35 il Giudice, dott. XXXX XXXX, dà atto che :

Per XXXXXX XXXXXX sono comparsi gli avv.ti LO BUE IRENE, MICELI WALTER e GANCI FABIO mediante deposito delle note di trattazione scritta..

Per **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** nessuno ha provveduto al deposito delle note di trattazione scritta.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

All'esito della camera di consiglio, rientrato in udienza, il Giudice decide la causa ex art. 429 c.p.c.

Il Giudice Del Lavoro

XXXX XXXX





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **578/2020** promossa da:

XXX XXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXX), elettivamente domiciliata in MODENA, VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N. 135, rappresentata e difesa dagli avv.ti LO BUE IRENE, MICELI WALTER, GANCI FABIO;

RICORRENTE/I

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), domiciliato in VIA RAINUSSO 70/100 41124 MODENA, rappresentato e difeso *ex art. 417 bis c.p.c.* dalla dott.ssa XXXXX XXXXXXXX;

RESISTENTE/I

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 30/06/2020, XXXXX XXXX, docente abilitata della scuola primaria, ancora precaria, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del MIUR in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, percependo sempre il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi, ha chiesto di:

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato, con conseguente condanna generica del Ministero dell'Istruzione a pagare, in favore della ricorrente, le differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato dovuti in virtù della



piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL applicabile *ratione temporis*, tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato ed il servizio d'insegnamento prestato con i contratti a tempo determinato;

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione a pagare alla ricorrente il valore retributivo della fascia stipendiale "3 – 8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9 – 14 anni" per il valore pari ad € 425, 00.

Si è costituito il MIUR, deducendo l'infondatezza nel ricorso nonché la prescrizione quinquennale delle differenze retributive rivendicate.

Così delineate, in estrema sintesi, le coordinate della *res litigiosa*, la causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto e non essendo contestate le ricostruzioni fattuali circa la carriera professionale della ricorrente.

Passando alla disamina della domanda di riconoscimento delle differenze stipendiali maturate in ragione della anzianità maturata nel corso della prestazione dell'attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze del Ministero convenuto si precisa quanto segue: osserva innanzitutto il giudice che parte ricorrente ha addotto a fondamento della domanda volta al riconoscimento della c.d.d progressione stipendiale, anche in questo caso, la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul contratto di lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Orbene, qualora si verifichi una reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato si realizza di fatto un contesto identico sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, rispetto a quello dei docenti di pari anzianità e titolari di un rapporto a tempo indeterminato, sicché la mancata attribuzione di questi costituisce una disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, ed integra quindi violazione della disciplina sopra richiamata.

Inoltre, in base alla disciplina contrattuale del comparto scuola, al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali e il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra può essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla tabella allegata al CCNL comparto scuola, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, tra cui, in particolare, lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa. Quanto sinora esposto è stato di recente affermato dalla Corte di cassazione nella Sentenza n. 22558 del 07/11/2016 secondo la quale



"La clausola dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato".

Nel caso di specie, nessuna prova è stata data della sussistenza di ragioni giustificatrici (tali non sono quelle menzionate nella memoria difensiva, che riferiscono di una ontologica diversità tra rapporto a tempo determinato e indeterminato, ovvero su una non provata eterogeneità del servizio prestato su supplenze non annuali), il che rende insuscettibile di modifiche l'approdo interpretativo ormai diffusamente raggiunto, confermando il diritto di parte attrice alla piena parità di trattamento. In tal senso la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano sez. lav., 08/07/2019, n. 1688; Trib. Roma sez. lav., 22/10/2019, n. 9093).

Deve escludersi che la discriminazione possa essere negata per la circostanza che nel settore scolastico, al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di servizio pregresso venga riconosciuto ai fini della anzianità di servizio. La trasformazione del rapporto, infatti, oltre a essere solo eventuale, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacché il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse.

Invero l'anzianità maturata nel corso di rapporti a termine riceve una certa valorizzazione soltanto dopo l'immissione in ruolo e solo con efficacia *ex nunc* dal momento della conferma in ruolo. Il Ministero, cioè, corrisponde soltanto eventuali arretrati maturati da tale momento fino alla ricostruzione di carriera. Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale. Successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il MIUR prende in considerazione i servizi eventualmente prestati da costui anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma in ruolo al decreto.



Quanto alla norma del CCNL del 4 agosto del 2011 che ha previsto, per i soli lavoratori già in servizio a tempo indeterminato, inseriti "nella preesistente fascia stipendiale "0-2 anni", il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni", essa, stabilendo un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni dei lavoratori assunti con contratto a termine, va disapplicata nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato in virtù della efficacia diretta, in tale parte, della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, clausola, questa, che come chiarito dalla Corte di Giustizia, può fondare la pretesa di lavoratori impiegati con contratti a termine di beneficiare delle progressioni retributive riconosciute ai lavoratori di ruolo. In tal senso la recente pronuncia della Cass. n. 2924/2020: "In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione".

Orbene, parte ricorrente ha dimostrato lo svolgimento di supplenze negli anni scolastici 2006/2007 e seguenti, maturando un'anzianità di servizio che giustifica il passaggio alla seconda fascia stipendiale 3-8 anni e il riconoscimento delle relative differenze retributive.

Deve dunque ritenersi che il differente trattamento stipendiale tra personale a termine e in ruolo in tanto potrebbe trovare applicazione solo in quanto si fondi su circostanze connesse alle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali solo potrebbero legittimare la differenza di trattamento, non emerse in questa sede, non essendo tali quelle dedotte dal MIUR.

Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento della domanda ed il riconoscimento, ai fini economici, del diritto della parte ricorrente agli emolumenti relativi in corrispondenza delle supplenze eseguite, in modo continuativo e reiterato per più annualità con contratti a tempo determinato in regime di parità di trattamento rispetto al personale di ruolo della Scuola, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, sino all'effettiva immissione in ruolo, con l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 4 Agosto 2011.

In accoglimento della domanda il Ministero convenuto va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto corrisposto per il servizio prestato e quanto



spettante in base alla posizione stipendiale acquisita in ragione dell'anzianità di servizio che sarebbe maturata con l'attività lavorativa precedentemente svolta; oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, a ritroso dal primo atto interruttivo in atti (26.11.2020, notifica del ricorso) e, quindi, non oltre il quinquennio precedente dal giorno 26.11.2015, sino alla scadenza dell'ultimo contratto documentato in atti (30.06.2020).

Infatti, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento. (Cass., sez. lav., 28 maggio 2020, n. 10219).

Il MIUR va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive, nei limiti suindicati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo. Si procede alla condanna generica come richiesto nell'atto introduttivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del 8.3.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 96 del 26.4.2018, in vigore dal successivo 27.4.2018). In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore indeterminabile – complessità bassa), e si determina in € 3513,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:



- 1) Accerta e dichiara il diritto di xxxx xxxxx al riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, in relazione ai servizi non di ruolo prestati, con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 4 agosto del 2011 e, per l'effetto
- 2) condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca a corrispondere a favore della ricorrente le differenze retributive dovute sulla base del calcolo dell'anzianità di servizio che sarebbe maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo, nei limiti della prescrizione quinquennale e, dunque, quelle maturate dal giorno 26.11.2015 sino al 30.06.2020, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
- 3) Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3513,00 per compensi oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Modena, 5 aprile 2022

Il Giudice Del Lavoro

xxxxxxx xxxxxx

